



# STATUTO

## Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "L'Uovo di Colombo Associazione di Promozione Sociale (APS)", d'ora in avanti definita con il termine "Associazione".

## Art. 2 – Sedi e durata

L'Associazione ha sede legale a Viareggio (LU) all'indirizzo comunicato alle autorità amministrative. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del territorio comunale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art. 3 – Autonomia

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato.

## Art. 4 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

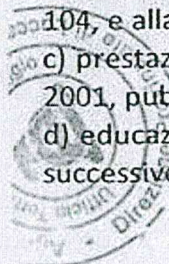
L'Associazione viene costituita al fine di contribuire a sostanzare i diritti di cittadinanza delle persone svantaggiate e, in particolare, quelli dei cittadini con problemi di salute mentale, di dipendenza, di disabilità o di disagio sociale, favorendo azioni di inclusione sociale tramite la creazione di opportunità di inserimento socio terapeutico e lavorativo, socializzazione, espressione di capacità e potenzialità personali, con obiettivo di un reale stato di salute inteso come benessere della persona e qualità di vita.

L'Associazione, basata su principi di democrazia ed uguaglianza, svolge attività a favore di associati di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nei seguenti settori di attività di interesse generale, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'azione volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle proprie finalità e, in particolare, potrà:

- aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;

- collaborare con enti pubblici e privati;

- realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione;

- favorire iniziative di partecipazione di cittadini e comunità;

- realizzare progetti;

- produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo;

- promuovere iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



#### **Art. 5 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

#### **Art. 6 - Lavoratori**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e perseguimento delle finalità statutarie.

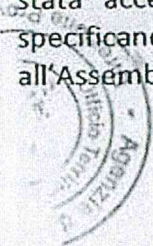
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

#### **Art. 7 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità e ne accettano le regole previste dal presente Statuto.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 10 giorni. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.



### Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) di recedere dall'Associazione;
- d) di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta e motivata al Presidente.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. I soci sono altresì obbligati al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento di qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale.

Il rapporto associativo è uniforme tra tutti gli associati e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Ciascun socio può esprimerne un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta

### Art. 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso o estinzione dell'ente ;
- b) per recesso: il socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata; tale recesso avrà decorrenza immediata restando, tuttavia, fermo obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale
- d) per esclusione: Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali e cariche amministrative, esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

#### Art. 10 – Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) l'Organo di controllo, se previsto per Legge.

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

#### Art. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci o dalla maggioranza dei Consiglieri. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale, e-mail con avviso di lettura e con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, in quanto rappresentano idonee forme di pubblicità da utilizzarsi anche per la comunicazione delle deliberazioni assembleari e dei bilanci almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa al 31/12 dell'anno precedente. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato, purché munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di tanti associati che rappresentino almeno il 50% degli associati in prima convocazione. Non raggiungendo questo numero di aventi diritto al voto, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega rilasciata ad altro associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per la votazione e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante voto segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente: la revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- d) nomina e revoca, quando previsto per Legge, l'Organo di controllo; e l'Organo di Revisione (Revisore Unico)
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. La votazione si svolge con voto segreto.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre/4 dei soci.

#### **Art. 12 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 11 membri, nominati in Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare; quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei membri dell'Organo di controllo.

La convocazione è fatta mediante strumenti telematici. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. E' ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico e a titolo esemplificativo:

- a) nomina e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- c) stabilisce le modalità di attuazione delle direttive dell'Assemblea degli associati; le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
- f) decide sulla programmazione annuale delle attività e delle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione di terzi;
- g) conferisce e revoca procure generali e speciali;
- h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- m) determina l'ammontare delle quote associative annue e il termine ultimo per il loro versamento, nonché dei contributi straordinari e/o integrativi e delle eventuali tasse d'iscrizione;
- n) delibera sull'apertura di conti sia bancari che postali;
- o) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La scadenza della carica di tutti i consiglieri segue la scadenza della carica del Presidente indipendentemente dalla data di nomina del singolo consigliere.

#### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale; dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

Compiti del Presidente sono i seguenti:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione;
- b) convoca il Consiglio Direttivo;
- c) convoca l'Assemblea degli associati;
- d) controlla l'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio Direttivo;
- e) propone al Consiglio Direttivo l'adozione di provvedimenti relativi agli investimenti patrimoniali e alla straordinaria amministrazione;
- f) è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza;
- g) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- h) può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale.

- i) in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo; qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti; degli stessi risponde personalmente il Presidente;
- j) può movimentare conti correnti sia bancari che postali;
- k) su delibera del Consiglio Direttivo, può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di muti ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari.

#### **Art. 14 – Vice Presidente**

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

#### **Art. 15 – Segretario**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 16 – Il Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

#### **Art. 17 – Organo di Controllo**

L'Assemblea dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2339 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di controllo dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 18 – Patrimonio, esercizio sociale e Bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Se conseguiti utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative e i beni con esse acquistati;
- b) beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) eredità donazioni e legati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- h) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- j) altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da beni mobili ed immobili e da donazioni, lasciti o successioni

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, redatto anche nella forma del rendiconto per cassa se ne ricorrono i presupposti di Legge, viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria

Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Art. 19 - Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

#### **Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 1 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

#### **Art. 21 – Fonti normative**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, dalla legislazione vigente in materia e, in particolare, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Viareggio 20 ottobre 2020